REGOLAMENTO DIDATTICO CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO (DAPL) E DIPLOMA IED

IED rilascia titoli di Diploma Accademico di Primo Livello riconosciuti dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) nel comparto dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) e titoli a carattere privato. Il presente Regolamento Didattico disciplina gli ordinamenti e gli aspetti legati all'organizzazione delle attività didattiche comuni ai Corsi di Studi. Gli aspetti amministrativi connessi alle ammissioni, alle immatricolazioni e alla carriera accademica degli Studenti sono disciplinati dalle procedure di Ammissione e Iscrizione e dal Regolamento Generale Corsi di Diploma Accademico di Primo Livello e Diploma IED (di seguito anche Regolamento Generale DAPL) e dall'Appendice Amministrativa al Regolamento Generale Corsi di Diploma Accademico di Primo Livello e Diploma IED (di seguito Appendice Amministrativa DAPL).
Per ciascun Corso di Diploma Accademico di Primo Livello è adottato uno specifico Regolamento di Corso, applicabile agli Studenti iscritti al relativo Corso di Studi. Tale Regolamento disciplina nel dettaglio l'organizzazione e la struttura del percorso formativo, ivi inclusi il piano degli studi, le attività formative, gli eventuali requisiti di frequenza, le modalità di svolgimento delle verifiche e ogni ulteriore previsione relativa alla carriera accademica, nel rispetto del presente Regolamento Didattico e della normativa vigente. Le disposizioni specifiche relative alla struttura e all'organizzazione di ciascun Corso di Studi sono contenute nel relativo Regolamento di Corso, cui lo Studente iscritto è tenuto a fare riferimento, in quanto parte integrante della disciplina applicabile al proprio percorso formativo.

IED si riserva la facoltà di apportare modifiche, aggiornamenti e variazioni al presente documento e a tutti i Regolamenti richiamati, dandone opportuna informazione agli Studenti.

Il presente Regolamento annulla e sostituisce ogni altra precedente versione dello stesso.

I. ANNO ACCADEMICO

Art.1 CALENDARIO ACCADEMICO

1.1 L'anno accademico è suddiviso in due semestri, ciascuno dei quali è costituito da una sessione didattica e da sessioni di esame di profitto per la verifica dell'apprendimento.

1.2 La sessione didattica di ciascun semestre è composta da lezioni, esercitazioni e attività di laboratorio, seguite, a chiusura del semestre, da un periodo dedicato alla verifica dell'apprendimento.
Per il primo anno di Corso, l'attività didattica ordinaria si articola da ottobre a settembre per gli Studenti immatricolati al 1° intake e da gennaio a settembre per gli Studenti immatricolati al 2° intake.
A decorrere dal secondo anno di Corso, tutti gli Studenti seguono il calendario accademico e le sessioni di esame previsti per il 1° intake, secondo quanto stabilito all'art. 2.5.
La programmazione delle attività didattiche, delle sessioni di esame e delle relative scadenze è definita dal calendario accademico applicabile all'anno di Corso frequentato e, per il solo primo anno, allo specifico intake di immatricolazione. Salvo ove diversamente previsto, ogni riferimento nel presente Regolamento a sessioni, calendari e tempistiche didattiche deve essere interpretato secondo tale criterio.

1.3 L'orario di svolgimento delle lezioni può contemplare la fascia diurna e serale dal lunedì al sabato.

1.4 L'ora di lezione è convenzionalmente fissata in 60 minuti e potrà ricomprendere i tempi tecnici necessari per fini organizzativi.

1.5 Il calendario accademico viene consegnato agli Studenti all'inizio del corso.

Art.2 PERIODI DI AVVIO DEI CORSI

2.1 I Corsi di Studio possono prevedere uno o più periodi di avvio nel corso del medesimo anno accademico (di seguito, "intake").

2.2 L'attivazione degli intake, il relativo calendario accademico e le scadenze accademiche sono stabiliti annualmente da IED e resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale e nell'area riservata dello Studente.

2.3 I Corsi di Studio possono essere attivati, in particolare, secondo i seguenti periodi di avvio:

- **1° intake**: con inizio nel mese di ottobre dell'anno accademico di immatricolazione;
- **2° intake**: con inizio nel mese di gennaio dell'anno accademico di immatricolazione.

2.4 Il calendario accademico, la programmazione delle attività formative e la durata del primo anno di corso sono determinati in funzione dello specifico intake cui lo Studente risulta iscritto. Per gli Studenti immatricolati al 2° intake,

il primo anno può essere articolato secondo una diversa distribuzione temporale delle attività didattiche; in ogni caso, per l'iscrizione al secondo anno di corso, gli Studenti immatricolati al 2° intake devono aver acquisito il numero minimo di Crediti Formativi previsti di cui all'articolo 23.1.

2.5 L'attivazione di più intake non comporta la duplicazione integrale del ciclo triennale. A decorrere dall'iscrizione al secondo anno, gli Studenti sono inseriti nel medesimo percorso accademico e sono soggetti, a tutti gli effetti, al calendario accademico, alle sessioni di esame e alle ulteriori disposizioni applicabili agli Studenti del 1° intake.

Art. 3 PIANO DI UTILIZZO DEGLI SPAZI

3.1 Il piano di utilizzo degli spazi definisce la disponibilità delle aree da destinarsi alle attività didattiche e di studio, nonché i rispettivi orari di utilizzo.

3.2 Il piano individua per ciascun insegnamento attivato la denominazione esatta della disciplina, il nome del docente, l'orario, il giorno di inizio e di conclusione delle lezioni.

3.3 In rapporto agli obiettivi didattici e alla più efficace organizzazione delle attività IED si riserva di disporre, a proprio insindacabile giudizio, variazioni alle giornate e all'orario di svolgimento delle lezioni, in via sia provvisoria sia definitiva, dandone opportuna comunicazione agli Studenti.

3.4 Per esigenze organizzative e per migliorare i servizi offerti, i corsi possono svolgersi in spazi / edifici diversi da quelli originariamente previsti.

Art. 4 CERTIFICAZIONI, DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE (AUTOCERTIFICAZIONI) E TESSERINO DI RICONOSCIMENTO E LIBRETTO ACCADEMICO DIGITALE DELLO STUDENTE

4.1 Le Segreterie, per competenza, rilasciano su specifica richiesta dello Studente i seguenti certificati:

- Certificato di Iscrizione rilasciato una volta verificata la presenza di tutta la documentazione richiesta per l'iscrizione ai Corsi di Studio e la regolarità della posizione amministrativa dello Studente.
- Certificati di frequenza e i successivi certificati relativi alla carriera accademica dello Studente (esami sostenuti e Crediti Formativi acquisiti).

4.2 In alternativa, lo Studente può stampare in autonomia dei modelli precompilati per l'autocertificazione dei dati relativi alla propria carriera in IED accedendo con le credenziali, fornite da IED all'atto dell'immatricolazione, all'area "Segreteria" dello Student information System (di seguito anche SIS) denominato IED Campus (**www.campus.ied.it**).

4.3 Nell'area "Carriera" del SIS IED Campus, lo Studente può monitorare l'avanzamento della propria carriera accademica del Corso al quale risulta iscritto.

4.4 Sul libretto accademico vengono riportate le votazioni ottenute in ciascun esame sostenuto: tali indicazioni devono coincidere con quelle risultanti nei verbali d'esame. Nel caso in cui, per qualunque ragione, non fosse riscontrata da IED coincidenza di registrazione, verranno considerati i dati e il voto d'esame riportati sul relativo verbale d'esame.

4.5 Al fine dell'identificazione personale e di accesso ai servizi accademici, viene rilasciato un tesserino di riconoscimento.

II. ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO

Art. 5 IL SISTEMA DEI CREDITI FORMATIVI

5.1 Gli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio e le attività didattiche sono organizzati sulla base dei Crediti Formativi, quale misura dell'impegno e dei risultati dell'apprendimento dello Studente.

5.2 Per i Corsi di Studio riconosciuti dal Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito anche MUR), IED è autorizzato a rilasciare Diplomi Accademici di Primo Livello (di seguito anche DAPL) agli Studenti che abbiano i requisiti per iscriversi ai suddetti Corsi di Studio. Con la frequenza di tali Corsi di Studio e con il superamento dei relativi esami, lo Studente che ne abbia i requisiti di iscrizione consegue Crediti Formativi Accademici (di seguito anche CFA).

5.3 Per i Corsi di Studio non riconosciuti dal MUR, nonché per gli Studenti non in possesso dei requisiti minimi di iscrizione ad un corso DAPL, IED rilascia Diplomi a carattere privato. Con la frequenza di tali Corsi di Studio e con il superamento dei relativi esami, lo Studente consegue Crediti Formativi (di seguito anche CF) di natura esclusivamente privata non assimilabili ai CFA di cui al precedente comma.

5.4 I Crediti Formativi Accademici (CFA), rilasciati da IED, quale istituzione autorizzata a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) per i Corsi di Studio riconosciuti dal MUR, sono regolati dal DPR 8 luglio 2005, n. 212 e s.m.i..

5.5 I Crediti Formativi (CF) rilasciati da IED nei Corsi di Studio a carattere privato (non riconosciuti dal MUR) hanno solo valore di misura dell'apprendimento e della formazione ricevuta all'interno di detti corsi e non sono assimilabili ai CFA.

5.6 Per CFA e CF si intende la misura del lavoro di apprendimento, comprese le attività di laboratorio e lo studio individuale, richiesto allo Studente per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli

ordinamenti didattici dei Corsi di Studio.

5.7 I CFA e CF corrispondenti a ciascuna attività sono acquisiti dallo Studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

5.8 A 1 CFA o CF corrispondono di norma 25 ore di attività svolte, comprensive di lezioni teoriche, laboratori e progettazioni e studio individuale, salvo quanto diversamente specificato negli ordinamenti dei corsi di studio

5.9 La quantità media di lavoro di apprendimento dello Studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è convenzionalmente fissata in 60 CFA o CF per anno corrispondenti a 1500 ore complessive, per un totale di 180 CFA o CF nell'arco dei tre anni, salvo quanto diversamente specificato negli ordinamenti dei corsi di studio

5.10 La frazione di impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale, assegna, di norma, rispetto all'impegno di ciascun credito, alle lezioni teoriche il 30%, alle attività teorico-pratiche il 50%, alle attività di laboratorio il 100%.

5.11 Il Regolamento Didattico prevede forme di verifica periodica dei Crediti Formativi acquisiti, al fine di valutare l'attualità dei correlati contenuti conoscitivi e il numero minimo di Crediti Formativi da acquisire da parte dello Studente in tempi determinati.

Art. 6 PIANO DI STUDI

6.1 Il Piano di Studi è il percorso che comprende tutte le attività formative che lo Studente deve svolgere per conseguire il Diploma Accademico di Primo Livello. Le attività formative del Piano di Studi stabilite dagli ordinamenti didattici di corso possono assumere tutte le forme consentite dalla normativa vigente, che includono anche quelle erogate fuori sede e in e-learning, ovvero con l'uso di tecnologie multimediali e di Internet.

6.2 Le attività formative del Piano di Studi possono essere svolte, in tutto o in parte, in lingua straniera, con diversa progressione temporale.

6.3 La predisposizione del Piano di Studi rispetta la sequenza tra gli insegnamenti secondo la progressione per anni di corso indicata nell'ordinamento didattico, nell'Handbook e nel Regolamento di Corso.

6.4 Le attività formative possono avere durata annuale o semestrale.

6.5 Il Piano di Studi stabilisce una serie di precedenze degli insegnamenti, definite propedeuticità, in base alle quali, per accedere alla sessione di esame di alcuni insegnamenti, è necessario averne superati altri, ritenuti ad essi propedeutici. La propedeuticità definisce un vincolo di progressione degli studi, che garantisce il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dall'annualità del Corso di Studi.

6.6 Gli insegnamenti possono eventualmente articolarsi in moduli corrispondenti ad argomenti chiaramente individuabili all'interno dei programmi.

6.7 La frequenza ai Corsi di Studio è obbligatoria nella misura pari all'80% del monte ore previsto per ciascuno degli insegnamenti previsti dal Piano di Studi, con l'esclusione dello studio individuale.

6.8 In caso di un evento significativo o di gravi circostanze non imputabili allo Studente, lo Studente stesso che superi il margine di assenza consentito di cui al precedente art. 6.7. può presentare una richiesta di valutazione volta a giustificare l'assenza straordinaria, compilando il modulo reperibile nelle segreterie didattiche.
Il Coordinatore Accademico di Sede una volta verificate le motivazioni presentate si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di accettare o rifiutare la richiesta volta a giustificare l'assenza.

6.9 Le attività formative sono impartite sotto forma di lezioni, esercitazioni laboratoriali, seminari e altre forme didattiche, nel rispetto dei vincoli definiti dagli ordinamenti didattici.

6.10 La lezione frontale è finalizzata al trasferimento di conoscenze teoriche generali o specialistiche relative a una disciplina o ad un argomento specifico. Può avere carattere introduttivo, metodologico, tecnico o di contesto.
Le esercitazioni laboratoriali consistono in attività con le quali si sviluppano esemplificazioni e applicazioni di princìpi e metodi, presentati con lo scopo di chiarire i contenuti delle lezioni. Le attività di laboratorio sono attività formative strettamente connesse e integrate alla disciplina di riferimento, svolte dallo Studente dietro la diretta supervisione del docente o del tutor didattico. Il seminario consiste in incontri in cui vengono presentati, discussi e approfonditi temi oggetto degli insegnamenti.

Art. 7 ATTIVITÀ FORMATIVE

7.1 Le attività formative sono suddivise nelle seguenti tipologie:

- **a.** Attività formative relative alla formazione di base: forniscono elementi conoscitivi propedeutici, informazioni e strumenti metodologici e analitici di tipo generale nei diversi ambiti disciplinari.
- **b.** Attività formative caratterizzanti: forniscono conoscenze indispensabili per la definizione dei contenuti culturali e tecnici, nonché le abilità e le competenze specialistiche che qualificano le figure professionali.
- **c.** Attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare.
- **d.** Attività formative dirette alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e alla verifica della conoscenza della lingua straniera.
- **e.** Attività formative ulteriori, dirette all'acquisizione di conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo tra cui:

- Workshop/Progetti aziendali: attività progettuali intensive della durata di una o più settimane in collaborazione con aziende e su temi ispirati dalle aziende stesse;
- Seminari professionalizzanti: finalizzati all'acquisizione di competenze relazionali e organizzative e all'apprendimento di regole giuridico-economiche della pratica professionale;
- Attività formative autonomamente scelte dallo Studente: IED propone annualmente un elenco di insegnamenti a scelta, fra i quali lo Studente indica le proprie preferenze in base ai suoi interessi. Gli insegnamenti a scelta sono a numero programmato: le iscrizioni sono accolte secondo l'ordine di presentazione della domanda e, in caso di domande eccedenti i posti disponibili, si procede a una riassegnazione;

f. Attività di tirocinio (stage) curriculare, finalizzate ad affinare il processo di apprendimento e di formazione attraverso l'alternanza formativa. I tirocini curriculari sono attività formative incluse nei Piani di Studi, alle quali corrisponde un numero di Crediti Formativi Accademici (CFA) o Crediti Formativi (CF), secondo la tipologia di Corso, definito dai rispettivi ordinamenti. I contenuti delle attività formative curriculari di cui ai punti precedenti sono indicati nel Piano di Studi annuale del Corso. L'impegno richiesto è commisurato al numero di Crediti Formativi previsto per ciascuna attività dal Piano di Studi.

g. Attività di tirocinio (stage) extracurriculare, consistenti in un periodo di sperimentazione della pratica professionale mediante la realizzazione di progetti formativi in collaborazione con istituzioni o aziende, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento e previa stipula di apposita convenzione con i soggetti partner (enti, aziende, centri di ricerca, studi professionali). Tali attività possono essere svolte dopo il conseguimento del titolo e non attribuiscono CFA o CF relativi al percorso di studi già concluso.

Art. 8 PIANO DI STUDI INDIVIDUALE

8.1 Lo Studente può personalizzare il Piano di Studi Individuale indicando le proprie preferenze tra le attività formative a scelta, programmate annualmente da IED, e le specializzazioni, ove attivate. IED comunica l'approvazione o il rifiuto del Piano di Studi individuale entro l'inizio dell'anno accademico. Il giudizio di IED è insindacabile.

8.2 IED ha la facoltà di non attivare le specializzazioni. Qualora una specializzazione non venga attivata, IED ne dà tempestiva comunicazione agli Studenti interessati, i quali sono tenuti a ridefinire il proprio Piano di Studi scegliendo tra i percorsi formativi attivati per l'anno accademico di riferimento.

8.3 Lo Studente iscritto al primo anno presenta a IED la domanda di approvazione del Piano di Studi Individuale per l'anno successivo entro i termini stabiliti da IED in funzione dello specifico intake di immatricolazione e comunicati agli Studenti.

8.4 Entro il 31 maggio del secondo anno di corso lo Studente può modificare il Piano di Studi iniziale, solo per l'annualità di corso successiva a quella frequentata, presentando apposita domanda. IED comunica l'approvazione o il rifiuto delle modifiche richieste entro l'inizio dell'anno accademico. Il giudizio di IED è insindacabile.

8.5 Lo Studente può inoltre definire il proprio Piano di Studi Individuale scegliendo tra le attività ulteriori programmate di anno in anno da IED, secondo le modalità specificate durante ogni anno accademico.

III. AMMISSIONI

Art. 9 REQUISITI DI AMMISSIONE

9.1 Per essere ammessi ai Corsi di Diploma Accademico di Primo Livello e ai Corsi di Diploma IED a carattere privato occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo estero valutato idoneo da IED, fatti salvi i casi di immatricolazione sub condizione previsti dal presente Regolamento e le specifiche previsioni relative ai percorsi privati di cui all'art. 4.12 del Regolamento Generale DAPL. Per l'ammissione ai Corsi di Diploma Accademico di Primo Livello, l'idoneità dei titoli di studio esteri è valutata secondo le disposizioni ministeriali vigenti per l'anno accademico di riferimento, comprese le procedure relative agli studenti internazionali e i relativi allegati applicabili, consultabili sul portale Universitaly (https://www.universitaly.it/it/studenti-stranieri).
IED si riserva di valutare e accettare l'ammissione di Studenti minorenni secondo quanto previsto dall'art. 3.2 del Regolamento Generale, anche con riferimento alla sottoscrizione della domanda di immatricolazione e prima iscrizione da parte dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale. Nei casi previsti dall'art. 4.12 del Regolamento Generale DAPL, IED può valutare l'ammissione dello Studente a un percorso di Diploma IED a carattere esclusivamente privato. Tale percorso consente l'acquisizione di Crediti Formativi (CF) di natura privata e il conseguimento del Diploma IED, senza attribuzione di Crediti Formativi Accademici (CFA) né conseguimento del Diploma Accademico di Primo Livello.

9.2 IED può consentire l'immatricolazione sub condizione allo Studente che debba ancora conseguire il titolo di studio richiesto per l'accesso al Corso oppure che, pur avendolo già conseguito, debba completare la presentazione della documentazione richiesta, secondo quanto previsto dall'art. 4.10 del Regolamento Generale DAPL. Il titolo deve essere conseguito entro il termine previsto dall'art. 4.5 del Regolamento Generale DAPL e la documentazione deve essere presentata entro i termini previsti dall'art. 4.6 del medesimo

Regolamento.

9.3 L'ammissione ai Corsi di Studio è subordinata alla presentazione della documentazione richiesta e alla verifica, da parte di IED, del possesso dei requisiti previsti, fatti salvi i casi di immatricolazione sub condizione disciplinati al precedente art. 9.2.

Art. 10 AMMISSIONE IN BASE A TITOLO DI STUDIO STRANIERO

10.1 L'ammissione ai Corsi di Studio dei cittadini stranieri e italiani in possesso di titolo di studio conseguito all'estero è regolamentata dalle disposizioni generali contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti, nonché dalle disposizioni applicative periodicamente emanate dal MUR.

10.2 Nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 9.1, IED può:

a. determinare il numero massimo di Studenti stranieri che possono essere ammessi al primo anno per ogni Corso di Studi, su proposta delle strutture didattiche e dei servizi competenti per gli scambi internazionali. Il numero di iscritti ai corsi di Diploma Accademico di Primo Livello viene comunicato al MUR;

b. approvare, su proposta delle strutture didattiche, le eventuali modalità di svolgimento delle prove di accesso;

c. emanare ogni altra disposizione diretta ad attuare disposizioni europee e nazionali in materia, nonché a favorire l'inserimento e l'integrazione degli Studenti stranieri nella struttura accademica.

Art. 11 PROVE DI ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE INIZIALE AI FINI DELL'AMMISSIONE

11.1 Il numero massimo degli Studenti ammessi ai Corsi di Studio è programmato in relazione al rapporto tra Studenti e docenti, nonché alla dotazione di strutture e infrastrutture adeguate alle specifiche attività formative.

11.2 I Corsi di Studio possono essere ad accesso programmato, subordinato a prove di accesso per titoli e/o per esami, o ad accesso libero, subordinato a una valutazione del livello di preparazione iniziale.

11.3 Nel caso in cui i risultati delle prove di accesso risultassero non sufficienti, la struttura didattica competente può indicare allo Studente specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare entro il primo anno di corso. Le strutture didattiche competenti possono proporre la frequenza ad attività formative propedeutiche, ai fini del conseguimento di un'adeguata preparazione iniziale. Tali attività non sono incluse nella retta dovuta per ciascuna annualità del Corso di Studi e l'importo relativo è definito in base ad una tariffa oraria come indicato nell'Appendice Amministrativa DAPL.

11.4 Lo Studente deve essere in possesso di un'adeguata preparazione iniziale riguardante la conoscenza della lingua di svolgimento del corso. La conoscenza linguistica richiesta deve corrispondere ad un livello B2, come da struttura del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), così composta:

- A1 Breakthrough: livello introduttivo;
- A2 Waystage: livello sopravvivenza;
- B1 Threshold: livello intermedio;
- B2 Vantage: livello intermedio superiore;
- C1 Effective Proficiency: livello avanzato;
- C2 Mastery: livello padronanza.

Il livello di conoscenza della lingua può essere dimostrato dallo Studente tramite presentazione di valida certificazione riconosciuta, oppure accertato da IED tramite test di verifica durante la fase di ammissione al Corso di Studi.

11.5 Qualora il livello linguistico accertato sia inferiore al B2, IED può autorizzare l'ammissione con obbligo di recupero del requisito linguistico, esclusivamente nei casi consentiti dalla normativa vigente. L'autorizzazione e le modalità di recupero sono comunicate allo Studente in fase di ammissione. Il livello B2 deve essere acquisito e dimostrato entro i termini previsti dal successivo art. 11.7. A tal fine, il livello richiesto potrà essere acquisito dallo Studente mediante frequentazione di corsi di preparazione linguistica organizzati da altre istituzioni o presso IED se e qualora dallo stesso organizzati. La frequenza al corso di preparazione linguistica presso IED è obbligatoria nella misura pari all'80% del monte ore complessivo del corso, pena l'esclusione dall'esame finale. Le informazioni in merito al programma del Prerequisite Language Course e ai relativi costi sono specificate nel materiale informativo, sulla domanda di ammissione e nel tariffario annuale dei corsi pubblicato sul sito IED (www.ied.it).

11.6 Il livello di conoscenza della lingua può essere dimostrato dallo Studente anche tramite presentazione di valida certificazione riconosciuta. In ogni caso, in tale ipotesi, IED può richiedere, a proprio insindacabile giudizio, un'ulteriore verifica del raggiungimento del livello sottoponendo lo Studente ad un test integrativo.

11.7 Lo Studente ammesso con obbligo di recupero del requisito linguistico deve acquisire e dimostrare il livello B2 entro il 31 maggio del primo anno di Corso, se immatricolato al 1° intake, oppure entro il 30 giugno del primo anno di Corso, se immatricolato al 2° intake. In caso di mancato raggiungimento del livello richiesto entro il termine applicabile, lo Studente non è ammesso agli esami di profitto successivi a tale termine nell'anno accademico in corso e deve rinnovare l'iscrizione al primo anno in qualità di Studente Ripetente, secondo le scadenze previste dai Regolamenti applicabili. Resta consentito sostenere le verifiche linguistiche finalizzate

al recupero del requisito. L'eventuale acquisizione del livello B2 dopo il termine previsto non elimina l'obbligo di rinnovo dell'iscrizione in qualità di Studente Ripetente.

IV. ISCRIZIONE

Art. 12 IMMATRICOLAZIONE

12.1 Si considera immatricolato lo Studente iscritto per la prima volta ad un Corso di Studi IED.

12.2 L'immatricolazione si perfeziona in via definitiva a seguito della verifica, da parte di IED, del possesso dei requisiti previsti e della completezza e idoneità della documentazione presentata. In caso di immatricolazione sub condizione, IED verifica che il titolo di accesso sia stato conseguito e che la documentazione richiesta sia stata presentata entro i rispettivi termini previsti dagli artt. 4.5 e 4.6 del Regolamento Generale DAPL. L'esito positivo delle verifiche comporta lo scioglimento della condizione e il perfezionamento definitivo dell'immatricolazione.

12.3 Gli Studenti vengono considerati iscritti al momento dell'accettazione della domanda di iscrizione e alla effettiva ricezione da parte di IED del pagamento della tassa di iscrizione e, solo per gli Studenti che si iscrivono al Diploma Accademico di Primo Livello, della tassa regionale per il Diritto allo Studio, ove prevista.

12.4 Le immatricolazioni sono aperte secondo le tempistiche stabilite nel Regolamento Generale DAPL, in funzione dello specifico intake.

12.5 Per quanto concerne la normativa (L. 12.04.2022 n. 33 e DM n. 933/2022) che disciplina la facoltà di iscrizione contemporanea a due diversi corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master presso le Università e le istituzioni AFAM si faccia riferimento al Regolamento Generale DAPL.

12.6 Tutte le tasse e i contributi riguardanti l'ammissione, l'immatricolazione e l'iscrizione ai Corsi di Studio sono riportate nel materiale informativo pubblicato annualmente.

Art. 13 IMMATRICOLAZIONE DI STUDENTI UE ED EXTRA UE IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO

13.1 La domanda di immatricolazione dello Studente in possesso di titolo di studio estero è accolta alle seguenti condizioni:

a. che dalla documentazione pervenuta e/o dalla Dichiarazione di Valore del titolo di studio straniero, rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, risulti che il titolo conseguito consenta l'accesso al Corso di Studi che lo Studente ha scelto di frequentare presso IED. Qualora il percorso di studi seguito per il conseguimento del titolo estero sia affine al Corso di Studi prescelto presso IED oppure appartenga a un'area disciplinare diversa da quella di quest'ultimo, allo Studente possono essere assegnati Crediti Formativi preparatori da recuperare entro il primo anno di iscrizione;

b. che il titolo di studio estero sia stato conseguito al termine di un periodo di scolarità la cui durata corrisponda a quella minima prevista dalle disposizioni ministeriali in vigore ai fini dell'ammissione agli studi accademici;

c. che lo Studente dimostri una conoscenza della lingua di svolgimento del Corso almeno pari al livello B2 del QCER, secondo le modalità previste dall'art. 11, oppure sia stato espressamente autorizzato da IED al recupero del requisito linguistico ai sensi degli artt. 11.5 e 11.7, nei soli casi consentiti dalla normativa vigente. Restano ferme le verifiche e le tempistiche linguistiche previste dalle disposizioni ministeriali applicabili all'ammissione e al rilascio del visto.

13.2 Per l'idoneità dei titoli esteri e le relative procedure si faccia riferimento alle disposizioni ministeriali presenti sul sito Universitaly (https://www.universitaly.it/it/studenti-stranieri).

13.3 A seguito della consegna della documentazione scolastica originale, IED provvederà alla verifica di idoneità del titolo di studio straniero di scuola secondaria superiore.

Art. 14 ISCRIZIONE AL CORSO

14.1 Con l'iscrizione lo Studente si impegna a versare tassa di iscrizione, ove prevista tassa DSU, retta di frequenza e ogni altro importo dovuto ai sensi dei vigenti Regolamenti previsti per l'intero anno accademico, a seguire lezioni e insegnamenti, a partecipare alle attività formative e di laboratorio previste, a recuperare eventuali Crediti Formativi, a superare le prove di accertamento del profitto per il numero di Crediti Formativi previsti dal Piano di Studi. Lo Studente si impegna, altresì, ad osservare i Regolamenti e le disposizioni emanate da IED.

14.2 Gli Studenti ospiti nell'ambito di programmi di scambio internazionale sono equiparati agli Studenti regolarmente iscritti.

14.3 Lo Studente con carriera accademica attiva iscritto a un corso IED può rientrare in una delle seguenti condizioni:

- **Immatricolato Sub-Condizione**: lo Studente la cui domanda di immatricolazione sia stata accolta in via provvisoria da IED, in attesa del conseguimento del titolo di accesso o del completamento della documentazione richiesta, entro i rispettivi termini previsti dagli artt. 4.5 e 4.6 del Regolamento Generale DAPL. La condizione viene sciolta a seguito dell'esito positivo delle verifiche effettuate da IED.
- **Con Riserva**: colui che rinnovi l'iscrizione agli anni accademici successivi al primo, pur non avendo

ancora conseguito il numero minimo di Crediti Formativi necessari per il prosieguo degli studi. In tal caso l'iscrizione sarà confermata unicamente al raggiungimento dei requisiti necessari per l'iscrizione all'anno successivo entro la sessione ordinaria autunnale, o comunque prima dell'inizio dell'anno accademico.

- **Ripetente**: colui che non abbia ottenuto i Crediti Formativi e rispettato i requisiti accademici per accedere all'anno successivo.
- **Fuori Corso**: colui che non abbia acquisito i Crediti Formativi necessari al conseguimento del titolo entro la durata ordinaria del Corso di Studi (tre anni).
- **Diplomando:** colui che deve conseguire unicamente i Crediti Formativi relativi alla Prova Finale.
- **Tesista**: colui che deve unicamente sostenere la discussione di tesi (ha già acquisito tutti i 180 CFA o CF).
- **Uditore**: colui che è interessato ad approfondire specifici argomenti previsti nel piano di studi dei corsi erogati da IED frequentando singoli insegnamenti, fino ad un massimo di tre. Allo studente uditore viene rilasciato un certificato di frequenza senza il riconoscimento di CFA o CF.

Art. 15 ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

15.1 Negli anni accademici successivi a quello di immatricolazione lo Studente rinnova l'iscrizione al Corso di Studi nelle forme e nei modi e secondo i termini indicati nel Regolamento Generale DAPL. Il rinnovo dell'iscrizione effettuato oltre il termine di scadenza deve essere autorizzato da IED.

15.2 Per poter accedere agli anni successivi al primo lo Studente deve conseguire un numero di Crediti Formativi minimo previsto dal Piano di Studi e nel successivo art. 23.1.

Art. 16 ISCRIZIONE CON RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI PREGRESSI

16.1 I diplomati in possesso di titoli di Diploma Accademico o di Laurea o titoli esteri equivalenti ritenuti idonei, ovvero, gli studenti in possesso di Crediti Formativi maturati in carriere accademiche precedenti, e in possesso dei requisiti di ammissione ai corsi, possono chiedere l'immatricolazione a un corso di diploma con il riconoscimento della carriera accademica pregressa, ottenendo una conseguente abbreviazione di carriera.

16.2 Ai fini dell'iscrizione ai corsi di Diploma Accademico di Primo Livello possono essere riconosciuti gli studi pregressi e convalidati i relativi Crediti Formativi maturati presso Istituzioni o corsi ufficialmente riconosciuti nel sistema educativo di riferimento.

16.3 La domanda di riconoscimento della carriera pregressa deve essere presentata secondo i tempi previsti per le iscrizioni ordinarie, presentando la seguente documentazione:

- Diploma di scuola secondaria superiore.
- Certificazione da parte dell'istituzione di provenienza dell'interruzione degli studi pregressi (foglio di congedo o rinuncia agli studi o titolo accademico conseguito).
- Certificazione ufficiale del titolo conseguito con l'indicazione degli esami di profitto sostenuti e dei Crediti Formativi maturati.
- Certificazione da parte dell'Istituzione di provenienza degli esami di profitto sostenuti e dei Crediti Formativi maturati in carriera ufficiale dell'istituzione equipollente di provenienza.
- Programmi didattici di ogni disciplina oggetto di esame di profitto.

16.4 La struttura didattica della sede IED competente procede con la valutazione della carriera e sentito il Consiglio Accademico convalida i Crediti Formativi compatibili con il Piano di Studi. Gli insegnamenti convalidati vengono inseriti tramite l'attribuzione di un voto o di un giudizio di idoneità prevedendo come data di esame quella di iscrizione al Corso di Studi.

16.5 Ricevuta la conferma di accettazione, lo Studente viene iscritto con i Crediti Formativi riconosciuti ed è tenuto al pagamento della tassa d'iscrizione annuale, della tassa regionale per il Diritto allo Studio, ove previsto, e della retta di frequenza calcolata secondo i Crediti Formativi acquisiti, come indicato annualmente nell'Appendice Amministrativa.

16.6 Non sono accettate richieste di riconoscimento di Crediti Formativi acquisiti prima dell'immatricolazione al Corso di Studi IED, qualora siano presentate successivamente all'immatricolazione stessa. Tale limitazione non si applica al riconoscimento degli esami e dei Crediti Formativi conseguiti durante il Corso di Studi IED nell'ambito di programmi di mobilità studentesca oggetto di convenzione. Questi sono riconosciuti interamente ed entrano a far parte del curriculum accademico dello Studente, secondo quanto previsto dall'art. 31.2 del presente Regolamento.

Art 17. ISCRIZIONE A CORSI DI INSEGNAMENTO SINGOLI

17.1 Gli Studenti iscritti presso Istituzioni accademiche e/o universitarie con cui IED ha stipulato specifiche convenzioni, ad esclusione di accordi Erasmus+ o Exchange Study Program, possono essere ammessi a singoli insegnamenti, presentando apposita domanda entro i termini previsti per le iscrizioni ordinarie. Le singole convenzioni regolamentano il numero degli insegnamenti a cui gli Studenti possono essere ammessi, i relativi Crediti Formativi e le condizioni di ammissione. Al termine del corso gli Studenti ottengono un certificato attestante gli esami sostenuti e i Crediti Formativi acquisiti.

17.2 In assenza di specifiche convenzioni con altre Istituzioni accademiche e/o universitarie, alla persona interessata a frequentare singoli insegnamenti per approfondire specifici argomenti, e in possesso dei requisiti di ammissione previsti per quello specifico corso o insegnamento è consentito iscriversi in qualità di Uditore come definito al precedente art. 14.3. L'iscrizione a singoli insegnamenti prevede il versamento di specifiche tariffe, come specificato nell'Appendice Amministrativa DAPL.

V. ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI

Art. 18 AMMISSIONE AGLI ESAMI DI PROFITTO

18.1 Per essere ammesso agli esami finali di profitto relativi agli insegnamenti del proprio Piano di Studi lo Studente deve:

- **a.** essere in regola con l'iscrizione al Corso di Studi tramite il pagamento degli importi dovuti a titolo di tassa d'iscrizione, tassa DSU ove prevista nonché retta di frequenza secondo quanto previsto dai vigenti Regolamenti;
- **b.** ove soggetto agli obblighi previsti dalla normativa in materia di ingresso e soggiorno in Italia, essere in regola con tali disposizioni e aver presentato a IED la documentazione attestante la regolarità del soggiorno, secondo quanto previsto dall'art. 11.4 del Regolamento Generale DAPL;
- **c.** essere in regola con gli obblighi di frequenza previsti per ogni singolo insegnamento.
- **d.** qualora siano scaduti i termini previsti dall'art. 4.6 del Regolamento Generale DAPL, aver presentato la documentazione richiesta per la conferma dell'immatricolazione, secondo quanto disposto dall'art. 4.11 del medesimo Regolamento;
- **e.** rispettare le condizioni di ammissione agli esami connesse al requisito linguistico, secondo quanto previsto dall'art. 11.7 del presente Regolamento;
- **f.** aver superato gli eventuali esami propedeutici richiesti per l'insegnamento interessato, secondo il proprio Piano di Studi e quanto previsto dall'art. 19.3 del presente Regolamento.

18.2 Lo Studente che non soddisfi i requisiti previsti dall'art. 18.1 non è ammesso a sostenere l'esame di profitto. La mancata ammissione attiene esclusivamente alla verifica dei requisiti di accesso alla prova e non costituisce una valutazione negativa della preparazione dello Studente.

18.3 In caso di mancato assolvimento dell'obbligo di frequenza, IED può prescrivere il recupero dei contenuti relativi alle attività didattiche non frequentate, secondo le seguenti modalità:

- **a.** studio individuale sulla base del programma indicato dal docente;
- **b.** frequenza di attività didattiche di recupero e/o tutoraggio;
- **c.** frequenza integrale dell'insegnamento.

L'ammissione ad un successivo appello è subordinata alla regolarizzazione dei requisiti mancanti e all'assolvimento degli eventuali obblighi di recupero prescritti.

18.4 È espressamente stabilito che nel caso di corsi personalizzati, come contemplati al precedente art. 18.3, lett. b, la frequenza deve intendersi, in ogni caso, obbligatoria per l'intero corso ai fini dell'ammissione all'esame. Inoltre, il corso personalizzato prevede il versamento di un importo calcolato in base alle ore di frequenza da recuperare come indicato nell'Appendice Amministrativa DAPL.

Art. 19 ESAMI FINALI DI PROFITTO

19.1 Lo Studente deve sostenere nel corso dell'anno accademico gli esami finali di profitto relativi agli insegnamenti del proprio Piano di Studi nel rispetto delle eventuali propedeuticità e degli eventuali vincoli definiti dalla struttura didattica competente e specificati nell'Handbook di corso e nel Regolamento di Corso.

19.2 Non è consentito allo Studente sostenere esami finali di profitto relativi a insegnamenti che non siano attivati nell'anno accademico di svolgimento, salvo che si tratti di esami indicati nel proprio Piano di Studi e per i quali abbia accumulato un Credito Formativo Accademico, o comunque un Credito Formativo, da recuperare. In tal caso lo Studente ha diritto alla nomina di apposita commissione d'esame.

19.3 Gli esami di profitto vincolati fra loro da propedeuticità devono essere sostenuti nel rispetto della sequenza prevista dal Piano di Studi, come specificato al successivo art. 23.3.

19.4 L'accertamento del profitto individuale dello Studente viene espresso con una votazione in trentesimi o un giudizio di idoneità. Gli esami finali di profitto di ogni insegnamento sono organizzati in modo da accertare la preparazione del candidato nella relativa disciplina. L'accertamento può essere effettuato considerando anche gli esiti di eventuali prove di valutazione intermedia.

19.5 La prova di valutazione intermedia avviene contestualmente al progressivo svolgersi dell'insegnamento ed è programmata e inserita all'interno dell'orario delle lezioni, esercitazioni e laboratori, secondo un calendario e seguendo modalità definite dal docente, in accordo con la struttura didattica competente.
La prova di valutazione intermedia non è oggetto di verbalizzazione ufficiale nella carriera accademica dello Studente, ma solo di registrazione interna da parte del docente e può concorrere alla valutazione finale.

19.6 Gli esami di profitto possono svolgersi secondo modalità diverse, anche tra loro combinate, in funzione degli obiettivi formativi dell'insegnamento, della natura delle attività didattiche e delle competenze oggetto di valutazione. A titolo

esemplificativo, le modalità di verifica possono includere:

a. Prove scritte, quali elaborati, relazioni, ricerche, documentazioni scritte, test con domande aperte e/o chiuse.
b. Prove orali, quali colloqui, discussioni, presentazioni o interrogazioni volte ad accertare la conoscenza dei contenuti, la capacità argomentativa e la consapevolezza critica dello Studente.
c. Prove pratiche o progettuali, quali progetti, elaborati finali, esercitazioni, prove ex-tempore, attività in aula o in laboratorio, anche accompagnate da presentazione e discussione.

Le modalità di verifica possono riguardare attività individuali e/o di gruppo, fermo restando che la valutazione finale deve consentire l'accertamento del percorso e del contributo individuale dello Studente.

19.7 Il docente è tenuto a comunicare agli Studenti entro l'inizio del corso:

- il programma del corso, con inclusa la bibliografia di riferimento;
- il calendario delle prove di valutazione intermedia laddove previste;
- le modalità di verifica dell'apprendimento.

19.8 Gli esami finali di profitto di ciascun insegnamento si svolgono sotto la responsabilità del docente titolare del campo disciplinare. La valutazione può essere svolta anche nell'ambito di una Commissione di Valutazione, presieduta dal docente titolare e composta, ove previsto, da un solo membro aggiuntivo, interno o esterno.

19.9 Durante l'esame deve sempre essere valutabile il contributo individuale di ciascuno Studente, anche quando il lavoro presentato è stato sviluppato in gruppo. A tal fine, ogni Studente è tenuto a presentare e discutere la parte di lavoro svolta e le scelte progettuali a lui riconducibili.

19.10 L'esame finale di profitto si intende superato quando lo Studente consegue una votazione di almeno 18/30 oppure, per le attività formative che prevedono tale modalità di valutazione, un giudizio positivo di idoneità. La votazione massima è 30/30. In caso di assoluta eccellenza della prova, può essere attribuita la lode, con la votazione ufficiale di 30/30 e lode. Qualora la valutazione sia svolta da una Commissione, l'attribuzione della lode richiede l'unanimità dei suoi componenti.

19.11 È consentito allo Studente di rifiutare il voto di un esame finale di profitto. Non è consentito ripetere un esame finale di profitto già verbalizzato con esito positivo.

19.12 Ai fini del presente Regolamento, gli esiti e le circostanze relativi alla partecipazione dello Studente all'esame sono distinti come segue:

a. **Mancata ammissione:** lo Studente non può sostenere la prova per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 18.1, secondo quanto disposto dall'art. 18.2.
b. **Mancata presentazione**: lo Studente, regolarmente prenotato e in possesso dei requisiti di ammissione, non si presenta alla prova, senza aver previamente annullato la prenotazione secondo le modalità e i termini comunicati da IED.
c. **Ritiro dalla prova d'esame:** lo Studente, dopo aver iniziato la prova, manifesta la volontà di interromperla prima della conclusione della valutazione. Il ritiro dalla prova è distinto dall'annullamento della prenotazione all'appello d'esame.
d. **Esito negativo**: la prova d'esame è stata sostenuta e valutata con una votazione inferiore a 18/30 oppure con un giudizio negativo di idoneità. La denominazione «Respinto» si applica alle prove valutate in trentesimi; la denominazione «Non idoneo» si applica alle prove che prevedono un giudizio di idoneità.
e. **Rifiuto del voto**: lo Studente, dopo aver ricevuto una valutazione positiva espressa in trentesimi, dichiara di non accettarla, secondo quanto previsto dall'art. 19.11.

Il mancato completamento della prova non comporta automaticamente l'attribuzione di un esito negativo.

La qualificazione dell'evento è determinata in base alle circostanze dell'interruzione e all'eventuale valutazione espressa dal docente.

In nessuna delle situazioni sopra indicate sono acquisiti i Crediti Formativi relativi all'esame. Per sostenere nuovamente la prova in un successivo appello, lo Studente deve soddisfare i requisiti di ammissione applicabili. Il computo degli appelli utili e gli eventuali contributi dovuti sono disciplinati dal Regolamento Generale DAPL e dall'Appendice Amministrativa DAPL.

Art. 20 PARAMETRI DI VALUTAZIONE

20.1 I parametri per la valutazione dello Studente si basano sui "Descrittori di Dublino" (Bologna Process, European Qualifications Framework, 2004), che contribuiscono alla descrizione dei titoli in un quadro nazionale ed europeo.

20.2 Essi costituiscono un pacchetto organico e vanno letti in rapporto tra di loro e sono costruiti sui seguenti elementi:

- Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding);
- Conoscenza e capacità di comprensione applicate (applying knowledge and understanding);
- Autonomia di giudizio (making judgements);
- Abilità comunicative (communication skills);
- Capacità di apprendere (learning skills).

Conseguentemente i titoli finali possono essere conferiti a Studenti che:

- Abbiano dimostrato conoscenze e capacità di comprensione in un campo di studi di livello post secondario e siano ad un livello che include anche la conoscenza di temi d'avanguardia nel proprio ambito di studi.

- Siano capaci di applicare le loro conoscenze e capacità di comprensione in maniera da dimostrare un approccio professionale al loro lavoro, e possiedano competenze adeguate sia per ideare e sostenere argomentazioni, che per risolvere problemi nel proprio campo di studi.
- Abbiano la capacità di raccogliere e interpretare i dati (normalmente nel proprio campo di studio) ritenuti utili a determinare giudizi autonomi, inclusa la riflessione su temi sociali, scientifici o etici ad essi connessi.
- Sappiano comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti.
- Abbiano sviluppato quelle capacità di apprendimento che sono loro necessarie per intraprendere studi successivi, con un alto grado di autonomia.

20.3 Ogni Ordinamento di corso declina tali parametri secondo gli obiettivi formativi del Corso di Studi e degli insegnamenti.

Art. 21 SESSIONI DI ESAME

21.1 L'accertamento del profitto è attuato sulla base di un piano di prove d'esame che prevede sessioni ordinarie e straordinarie, articolate in appelli e distribuite nel corso dell'anno accademico, secondo le indicazioni della struttura didattica competente, previa approvazione del Consiglio Accademico.

21.2 Le sessioni di esame sono organizzate in coerenza con il calendario accademico definito per lo specifico intake cui lo Studente è iscritto.

21.3 Le sessioni devono indicare la data d'inizio e di conclusione degli appelli e vengono comunicate ufficialmente almeno trenta giorni prima del loro svolgimento.

21.4 Le sessioni d'esame del 1° intake sono così classificate:

Ordinarie
- Sessione invernale
- Sessione estiva
- Sessione autunnale.

Straordinarie
- Sessione invernale.
- Sessione primaverile (riservata agli studenti del 3° anno di corso)

21.5 Le sessioni d'esame del 1° anno del 2° intake sono così classificate:

Ordinarie
- Sessione primaverile
- Sessione estiva
- Sessione autunnale.

Straordinaria
- Sessione invernale

21.6 Nel caso di più appelli del medesimo insegnamento in una stessa sessione, deve trascorrere un intervallo di tempo di almeno 15 giorni tra un appello e l'altro.

21.7 Le sessioni indicate nei precedenti commi individuano i periodi del calendario accademico nei quali si svolgono gli appelli d'esame. Per ciascun insegnamento, il numero degli appelli utili successivi alla sua conclusione è disciplinato dall'art. 11.7 del Regolamento Generale DAPL e dall'art. 3.1 dell'Appendice Amministrativa DAPL: tre appelli utili per ciascun insegnamento, ad eccezione degli insegnamenti relativi al primo anno del secondo intake, per i quali sono previsti due appelli utili. L'individuazione degli appelli utili tiene conto della data di conclusione dell'insegnamento e del relativo calendario d'esame. La presenza di tre sessioni ordinarie nel calendario del primo anno del secondo intake non comporta pertanto la disponibilità di tre appelli utili per ciascun insegnamento. Il computo degli appelli utili avviene secondo quanto previsto dall'art. 3.1 dell'Appendice Amministrativa DAPL.

Art. 22 ESAMI DI RECUPERO

22.1 Lo Studente che non abbia acquisito i Crediti Formativi relativi all'insegnamento, come definito al precedente art. 19.12, deve recuperare l'esame nell'appello programmato da IED.

22.2 Gli esami di recupero possono svolgersi nelle sessioni ordinarie e straordinarie.

22.3 L'applicazione dei contributi per gli esami di recupero è disciplinata dall'art. 11.8 del Regolamento Generale DAPL e dagli artt. 3.1 e 3.2 dell'Appendice Amministrativa DAPL, in relazione all'esaurimento del numero di appelli utili previsto per ciascun insegnamento e per il relativo intake. Gli importi, i termini e le modalità di pagamento sono stabiliti dall'Appendice Amministrativa DAPL.

22.4 In caso di non ammissione agli esami per inadempienza agli obblighi di frequenza, gli esami possono essere preceduti da un corso personalizzato, la cui frequenza è obbligatoria ai fini dell'ammissione all'esame. Il corso prevede il versamento di un importo calcolato in base alle ore di frequenza da recuperare, come indicato nell'Appendice Amministrativa DAPL.

Art. 23 PROGRESSIONE DEGLI STUDI

23.1 Per poter accedere agli anni successivi al primo lo Studente deve conseguire un numero di Crediti Formativi

minimo previsto dal Piano di Studi:

- 40 CFA o CF per l'iscrizione al 2° anno di corso.
- 100 CFA o CF per l'iscrizione al 3° anno di corso, inclusivi della totalità dei Crediti Formativi relativi al 1° anno di corso.

23.2 Nel caso in cui lo Studente abbia conseguito i crediti minimi di cui all'articolo 23.1, ma non abbia acquisito il totale dei crediti dell'anno di corso precedente dovrà recuperare i contenuti secondo le modalità stabilite dalla scuola (come da articolo 18.3) e sostenere i relativi esami. Gli esami del 1° anno devono necessariamente essere recuperati entro la sessione autunnale del 2° anno.

23.3 Allo Studente che abbia conseguito i crediti necessari per il passaggio all'anno successivo, ma sia comunque in difetto dei Crediti Formativi relativi ad insegnamenti propedeutici previsti dal Piano di Studi, è consentito proseguire gli studi e iscriversi agli anni successivi. Lo Studente può frequentare gli insegnamenti vincolati dalla propedeuticità con l'impossibilità però di sostenerne gli esami di profitto. Una volta superati gli esami soggetti a vincolo di precedenza sarà possibile sostenere gli esami successivi ad essi collegati. Gli esami propedeutici del 1° anno devono necessariamente essere recuperati entro la sessione autunnale del 2° anno.

23.4 Lo Studente che non abbia acquisito i Crediti Formativi necessari per accedere all'anno di Corso successivo deve rinnovare l'iscrizione al medesimo anno in qualità di Studente Ripetente.
Lo Studente deve frequentare nuovamente soltanto gli insegnamenti per i quali non abbia assolto l'obbligo di frequenza e sostenere i relativi esami, secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Per gli insegnamenti per i quali l'obbligo di frequenza sia già stato assolto, deve sostenere unicamente gli esami non superati.
L'iscrizione in qualità di Studente Ripetente comporta il pagamento di tasse e contributi secondo i parametri indicati nell'Appendice Amministrativa DAPL.

23.5 Lo Studente che non consegua il titolo entro l'ultima sessione straordinaria prevista per l'ultimo anno di Corso deve rinnovare l'iscrizione all'anno accademico successivo secondo la propria situazione:

- **a.** Studente Fuori Corso, qualora debba ancora acquisire Crediti Formativi relativi a insegnamenti o attività formative diversi dalla Prova Finale;
- **b.** Studente Diplomando, qualora debba acquisire unicamente i Crediti Formativi relativi alla Prova Finale;
- **c.** Studente Tesista, qualora abbia già acquisito tutti i 180 CFA o CF previsti dal Piano di Studi e debba unicamente sostenere la discussione della tesi.

Il rinnovo dell'iscrizione deve essere perfezionato secondo i termini e le modalità previsti dal Regolamento Generale DAPL, mediante il versamento degli importi indicati nell'Appendice Amministrativa DAPL per la rispettiva condizione.

23.6 L'iscrizione alle sessioni straordinarie di recupero della Prova finale comporta il pagamento di tasse e contributi secondo i parametri indicati nell'Appendice Amministrativa DAPL.

23.7 Lo Studente che non possa iscriversi all'ultima sessione utile per il conseguimento del titolo prevista per l'anno accademico di riferimento deve rinnovare l'iscrizione all'anno accademico successivo nella condizione corrispondente alla propria situazione accademica, secondo quanto stabilito al precedente art. 23.5. Il rinnovo deve essere perfezionato nei termini e con le modalità previsti dal Regolamento Generale DAPL, mediante il versamento degli importi indicati nell'Appendice Amministrativa DAPL per la rispettiva condizione.

VI. CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA

Art. 24 AMMISSIONE ALLA SESSIONE DI DIPLOMA

24.1 Per essere ammesso alla sessione di Diploma lo Studente deve aver acquisito 180 CFA o CF, secondo le modalità definite dagli Ordinamenti Didattici.

Art. 25 CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA

25.1 Per essere ammessi alla sessione di Diploma gli Studenti devono aver acquisito i Crediti Formativi previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio nell'ambito della tipologia didattica relativa alla conoscenza della lingua straniera.

25.2 Nei Corsi di Studio i cui ordinamenti previgenti non individuano uno specifico insegnamento o settore artistico-disciplinare per tale attività, l'assolvimento dell'obbligo relativo alla lingua straniera avviene in modalità specifiche a seconda della lingua di erogazione del corso. Entro il terzo anno e comunque prima dell'iscrizione alla sessione di Diploma, gli Studenti iscritti ai Corsi di Studio tenuti:

- in lingua italiana: devono dimostrare la conoscenza di una seconda lingua comunitaria (preferibilmente la lingua inglese);
- in lingua inglese: devono dimostrare la conoscenza di una seconda lingua comunitaria (preferibilmente la lingua italiana), ove non diversamente specificato.

Il livello richiesto di conoscenza della lingua corrisponde ad un B2, come da struttura del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.
Agli Studenti in possesso di certificazione valida verranno riconosciuti i Crediti Formativi relativi alla conoscenza

della lingua straniera necessari per l'ammissione alla sessione di Diploma.

25.3 Nei Corsi di Studio che prevedono la corrispondenza tra la tipologia didattica "Lingua straniera" e il settore ABLIN/71 – Inglese, i relativi Crediti Formativi sono acquisiti mediante la frequenza dell'attività formativa e il superamento della prova di idoneità relativi alla lingua inglese, indipendentemente dalla lingua di erogazione del Corso di Studio.

Art. 26 PROGETTO/ELABORATO DI TESI

26.1 Il lavoro di tesi costituisce l'attività formativa conclusiva del terzo anno ed è finalizzato allo sviluppo, alla presentazione e alla discussione di un progetto coerente con gli obiettivi formativi del Corso di Studio. Tale attività è prevista dal Piano degli Studi ed è disciplinata dall'Ordinamento didattico applicabile.

26.2 L'esame finale consiste nella presentazione ad una Commissione di Valutazione del progetto di tesi, corredato di elaborati grafici e analitico-documentali, nonché dal modello fisico e/o virtuale, ove richiesto.

26.3 Il lavoro presentato è individuale. Anche nel caso di progetti di gruppo deve sempre essere possibile individuare il percorso del singolo Studente, che dovrà presentare e discutere con la Commissione di Valutazione il lavoro svolto.

26.4 I gruppi di lavoro non possono essere composti da più di sei Studenti. I progetti che coinvolgono Studenti appartenenti a diversi Corsi di Studio, o che presentano particolare complessità progettuale, possono essere articolati in più gruppi di tesi, ciascuno nel rispetto del limite massimo di sei Studenti.

26.5 La realizzazione del progetto di tesi è suddivisa in due fasi:

a. Impostazione del progetto di tesi
La fase di impostazione si svolge nell'ambito di una attività formativa del terzo anno ed è finalizzata alla definizione del tema, della ricerca preliminare, del metodo di lavoro e del concept progettuale. La fase si conclude con un esame di profitto, valutato in trentesimi. Il superamento dell'esame costituisce condizione preliminare per l'accesso alla fase di sviluppo del progetto di tesi.

b. Sviluppo del progetto di tesi
La fase di sviluppo corrisponde alla realizzazione e finalizzazione del progetto impostato nella fase precedente ed è riferita ai Crediti Formativi della Prova Finale.
Lo sviluppo del progetto è svolto dallo Studente, o dal gruppo di lavoro, sotto la supervisione del relatore. Il relatore orienta il percorso, verifica l'avanzamento del lavoro e può indirizzare lo Studente o il gruppo di lavoro alle attività di supporto previste.
La fase si conclude con una valutazione del relatore, svolta mediante esame di profitto o esame di idoneità secondo l'ordinamento applicabile al Corso di Studio. Tale valutazione accerta che il progetto abbia raggiunto un livello di sviluppo sufficiente per consentire una valutazione informata in sede di discussione finale.
L'esito positivo della valutazione, unitamente all'acquisizione di tutti i Crediti Formativi previsti dal Piano degli Studi e all'assolvimento degli obblighi amministrativi e didattici applicabili, consente allo Studente di iscriversi alla sessione di Diploma.
In caso di esito negativo, lo Studente è tenuto a integrare o rielaborare il progetto secondo le indicazioni ricevute dal relatore e può presentarsi a una successiva sessione di Diploma, secondo il calendario accademico applicabile.

Art. 27 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

27.1 La Commissione di Valutazione, composta da un minimo di 5 fino ad un massimo di 9 elementi votanti, viene nominata dalla Direzione di Sede ed è così composta:

- Presidente della Commissione di Valutazione (scelto tra Direttore Accademico, Direttore di Sede, Direttore di Scuola, Coordinatore di corso se non relatore).
- Relatore di tesi.
- Commissari interni (scelti, per competenza, tra: Docenti IED, Academic Manager, Academic Coordinator).
- Commissari esterni, in un massimo di due, selezionati per coerenza con tema e obiettivi del corso, competenza comprovata nel settore ed esperienza nella valutazione di progetti (scelti tra Docenti di altre sedi IED, Docenti o Ricercatori presso altre istituzioni AFAM, Università o Enti di Ricerca, professionisti ed esperti del settore).

27.2 Il Presidente della Commissione di Valutazione può invitare altri membri esterni, senza diritto di voto, per eventuali approfondimenti e pareri non vincolanti.

Art. 28 SISTEMA DI VALUTAZIONE

28.1 La valutazione conclusiva tiene conto sia dell'intera carriera dello Studente, sia dell'esito della discussione del Progetto di Tesi. Si basa sulla media ponderata dei voti in trentesimi riportati negli esami convertita in

centodecimi, con una possibile variazione definita dalla Commissione di Valutazione, compresa tra 0 e + 5 come meglio specificato di seguito:

- ECCELLENTE (5 punti)
- BUONO (3-4 punti)
- DISCRETO (1 – 2 punti)
- SUFFICIENTE (0 punti).

28.2 La media dei voti registrati in carriera è calcolata sui Crediti Formativi corrispondenti a tutti gli esami del primo, secondo e terzo anno, esclusi gli esami che prevedono una valutazione di idoneità e non un voto in trentesimi. Ai soli fini del calcolo della media ponderata prevista dal precedente art. 28.1, agli esami superati con la votazione di 30/30 e lode è attribuito convenzionalmente il valore numerico di 31. La votazione ufficiale, riportata nei verbali e nelle certificazioni, resta 30/30 e lode.

28.3 Il voto finale per il conseguimento del titolo è espresso in centodecimi ed è determinato sommando al voto di partenza, costituito dalla media ponderata degli esami calcolata secondo l'art. 28.2 e convertita in centodecimi, un incremento compreso tra 0 e 5 punti, attribuito dalla Commissione di Valutazione per la discussione del Progetto di Tesi secondo i criteri indicati nell'art. 28.1.
La proposta di votazione finale è presentata alla Commissione di Valutazione dal Relatore di tesi. Il voto minimo per superare l'esame finale è 66/110 e il voto massimo è 110/110. Qualora la somma del voto di partenza e dell'incremento attribuito alla discussione superi 110, il voto finale è fissato in 110/110.
In caso di raggiungimento della votazione di 110/110, la lode può essere assegnata su proposta e con parere unanime della Commissione di Valutazione.

28.4 L'assegnazione della lode nella valutazione finale è rimessa alla Commissione di Valutazione, secondo quanto previsto dall'art. 28.3, anche quando la media ponderata degli esami, calcolata secondo l'art. 28.2 e convertita in centodecimi secondo l'art. 28.1, superi il punteggio di 110/110.

Art. 29 SESSIONI DI DIPLOMA

29.1 Per le prove finali di diploma sono previste le seguenti sessioni:

Ordinaria

- sessione estiva (giugno - luglio)

Straordinaria (programmata da IED e concordata con lo Studente)

- sessione invernale
- sessione primaverile.

29.2 La partecipazione alle sessioni straordinarie prevede il pagamento di tasse e contributi definiti nell'Appendice Amministrativa DAPL.

Art. 30 TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI

30.1 IED rilascia titoli di Diploma Accademico di Primo Livello esclusivamente per i Corsi di Studio riconosciuti dal MUR, nonché titoli a carattere privato per i restanti Corsi di Studio.

VII. MOBILITÀ STUDENTESCA

Art. 31 PROGRAMMI DI SCAMBIO

31.1 IED promuove la partecipazione a programmi di scambio fra Studenti, a livello nazionale e internazionale, offrendo l'opportunità di seguire un periodo dei propri studi presso le sedi del proprio network (Interchange Study Program) o all'estero, presso le Università partner (Erasmus+ / Exchange Study Program). La partecipazione al programma Erasmus+ è regolamentata dallo specifico bando di concorso pubblicato annualmente.

31.2 I Crediti Formativi conseguiti in programmi di mobilità studentesca oggetto di convenzione sono riconosciuti ed entrano a far parte del curriculum accademico dello studente.

31.3 Tutti i programmi di scambio sono disciplinati dai Regolamenti sulla Mobilità Studentesca.

VIII. TRASFERIMENTI

Art. 32 TRASFERIMENTO PRESSO ALTRE ACCADEMIE/UNIVERSITÀ

32.1 Lo Studente, in regola con la posizione amministrativa, può trasferirsi a un Corso di Studi di pari livello presso un'altra Accademia o Università, presentando domanda al Direttore di Sede. La domanda deve pervenire entro il **31 dicembre** per gli Studenti iscritti al primo anno dei corsi del 1° intake e per tutti gli Studenti iscritti al secondo o al terzo anno di Corso. Per gli Studenti iscritti al primo anno dei corsi del 2° intake, il termine è fissato al **15 marzo**.

32.2 La Direzione di Sede è tenuta a comunicare allo Studente l'avvenuta accettazione della domanda entro 15 giorni di calendario dalla presentazione della domanda di trasferimento.

32.3 A decorrere dalla data di accettazione della domanda di trasferimento ad altra Accademia/Università, la carriera

accademica dello Studente presso IED viene sospesa.

32.4 Lo Studente trasferito presso altra Accademia/Università può richiedere la documentazione attestante il proprio curriculum accademico con indicazione degli esami di profitto sostenuti e dei Crediti Formativi acquisiti.

Art. 33 TRASFERIMENTO DA ALTRE ACCADEMIE / UNIVERSITÀ

33.1 La domanda di trasferimento da altra Accademia/Università, anche straniera, indirizzata al Direttore di Sede, deve pervenire prima dell'inizio delle attività didattiche dell'anno di Corso di destinazione e comunque entro le seguenti scadenze:

- 1° settembre: per l'ammissione al primo anno dei Corsi del 1° intake e per l'ammissione al secondo o al terzo anno di Corso, indipendentemente dall'intake di immatricolazione;
- 31 dicembre: per l'ammissione al primo anno dei Corsi del 2° intake.

Le scadenze indicate sono quelle immediatamente precedenti l'inizio delle attività didattiche dell'anno di Corso al quale si riferisce la domanda.

33.2 Alla domanda di trasferimento da altra Accademia/Università deve essere allegato il curriculum accademico con il programma dettagliato dei corsi seguiti, l'indicazione degli esami sostenuti, dei voti e dei Crediti Formativi acquisiti o, per le domande provenienti da Accademie/Università che non adottino il sistema ECTS (European Credit Transfer System), il monte orario di ciascun insegnamento frequentato.

33.3 Ai fini dell'ottenimento del titolo DAPL possono essere riconosciuti solo crediti maturati presso istituzioni riconosciute o corsi ufficialmente riconosciuti, valutati e convertiti nei CFA del corso di destinazione.

33.4 Le richieste di trasferimento possono essere accettate dopo attenta valutazione dei requisiti di ammissione (titolo di studio e livello di lingua di erogazione del corso) e della precedente carriera accademica dello Studente, inclusi portfolio e risultati didattici.

33.5 Le Scuole di competenza, in collaborazione con il coordinamento accademico, sentito il Consiglio Accademico, deliberano l'accettazione della domanda di trasferimento e il conseguente riconoscimento degli studi svolti presso l'Accademia/Università di provenienza entro le seguenti scadenze, successive ai rispettivi termini di presentazione della domanda:

- 30 settembre: per l'ammissione al primo anno dei Corsi del 1° intake e per l'ammissione al secondo o al terzo anno di Corso, indipendentemente dall'intake di immatricolazione;
- 31 gennaio: per l'ammissione al primo anno dei Corsi del 2° intake.

La deliberazione è adottata con l'indicazione:

a. di eventuali Crediti Formativi da recuperare e percorsi integrativi o propedeuticità, se si riscontrano elementi di non congruità tra curricula pregressi e Piani di Studio attivi presso IED;

b. di eventuali Crediti Formativi, allorquando si riscontrino eccedenze fra curricula pregressi e Piani di Studio attivati da IED.

33.6 Il Consiglio Accademico valuta l'idoneità della domanda presentata e, se necessario, richiede allo Studente di sostenere un colloquio motivazionale con il Coordinatore di corso.

33.7 Lo Studente proveniente da altra Accademia/Università può ottenere il riconoscimento fino ad un massimo del 50% dei Crediti Formativi previsti dall'ordinamento didattico IED prescelto (90 CFA o CF massimo su 180 CFA o CF). Eventuali deroghe possono essere deliberate dal Consiglio Accademico o autorizzate da specifici accordi accademici interuniversitari.

33.8 La valutazione della carriera accademica pregressa di uno Studente prevede il versamento di una tassa, stabilita annualmente nell'Appendice Amministrativa DAPL. Nel caso in cui lo Studente, ricevuta la valutazione positiva del Consiglio Accademico, decida di procedere con l'iscrizione, il costo della tassa di valutazione sarà da ritenersi incluso e conguagliato nella tassa d'iscrizione.

33.9 Una volta ricevuta la conferma di accettazione alla richiesta di trasferimento, lo Studente viene iscritto con i Crediti Formativi convalidati ed è tenuto al pagamento della tassa d'iscrizione annuale, della tassa regionale per il diritto allo studio, ove prevista, e della retta di frequenza calcolata secondo i Crediti Formativi acquisiti, come indicato annualmente nell'Appendice Amministrativa DAPL.

33.10 Lo Studente ammesso deve presentare a IED la domanda di approvazione di un Piano di Studi individuale, di cui al precedente art. 8.

33.11 Il Piano di Studi deve riportare i Crediti Formativi già acquisiti (inclusi gli eventuali Crediti Formativi relativi all'anno accademico a cui è stato ammesso) e gli eventuali Crediti Formativi da recuperare accumulati.

33.12 La Direzione di Sede, sentito il Consiglio Accademico, si riserva di valutare domande di trasferimento presentate oltre i termini indicati.

IX. PASSAGGI DI CORSO

Art. 34 PASSAGGI DI CORSO

34.1 Lo Studente IED ha facoltà di richiedere il passaggio da un Corso di Studi IED ad un altro del medesimo livello presso la stessa sede purché in possesso dei requisiti di ammissione previsti per l'accesso al corso prescelto e compatibilmente con la struttura e le tempistiche del percorso formativo.

IED verifica la compatibilità dei piani di studio, della carriera accademica pregressa, nonché la coerenza temporale del percorso rispetto allo specifico periodo di avvio (intake) dei Corsi di Studio, tenuto conto dell'organizzazione didattica e dell'eventuale diversa articolazione del primo anno per gli Studenti immatricolati al 2° intake. Il passaggio è subordinato, inoltre, alla disponibilità di posti. IED si riserva di accettare o rifiutare la richiesta, anche in ragione di eventuali incompatibilità tra i calendari didattici e le tempistiche dei percorsi.

34.2 In caso di accettazione valuta la carriera accademica pregressa e riconosce eventuali Crediti Formativi acquisiti nel precedente Corso di Studi, se corrispondenti al Piano di Studi del corso prescelto. Le strutture didattiche competenti definiscono le modalità di passaggio da un Corso di Studi ad un altro, le eventuali prove di ammissione e il percorso formativo che lo Studente dovrà frequentare.

34.3 Lo Studente IED iscritto a un corso di Diploma ha facoltà di richiedere il passaggio al medesimo o altro corso presso altra sede IED alle seguenti condizioni:

- che sia in possesso dei requisiti di ammissione, inclusi i requisiti linguistici relativi alla lingua di erogazione del Corso di destinazione;
- che abbia sostenuto e superato tutti gli esami previsti dal Piano di Studi concordati tra le sedi, fino alla data prevista per il passaggio di Corso;
- che sussista compatibilità tra il percorso formativo dello Studente e quello del Corso di destinazione, anche sotto il profilo della struttura e delle tempistiche didattiche, con particolare riferimento al periodo di avvio (intake) dei Corsi di Studio;
- che nella sede prescelta vi sia disponibilità di posti e che il Corso sia stato attivato nell'anno accademico di riferimento;
- che sia in regola con la posizione amministrativa.

IED valuta la richiesta di passaggio tenendo conto della compatibilità dei calendari didattici e dell'organizzazione dei percorsi, riservandosi di accettarla o rifiutarla anche in presenza di incompatibilità temporali tra i Corsi.

34.4 Fermo restando le condizioni sopra citate, lo Studente iscritto a un percorso di studio che rilasci il:

a. titolo di Diploma IED (a carattere privato) potrà esclusivamente conseguire il titolo di Diploma IED (a carattere privato) in qualsiasi sede IED;

b. titolo di Diploma Accademico di Primo Livello (riconosciuto dal MUR) potrà conseguire il titolo di Diploma Accademico di Primo Livello solo se trasferito in altra sede IED autorizzata a rilasciare titoli di Diploma Accademico di Primo Livello;

c. titolo di Diploma Accademico di Primo Livello (riconosciuto dal MUR) potrà conseguire il titolo di Diploma IED (a carattere privato) anche nelle sedi IED non autorizzate a rilasciare titoli di Diploma Accademico di Primo Livello.

34.5 La domanda di passaggio al medesimo o a un diverso Corso di Studi presso un'altra Sede IED Italia, indirizzata al Direttore di Sede, deve essere presentata nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 ottobre, secondo quanto previsto dall'art. 10.1 del Regolamento Generale DAPL.

34.6 Le iscrizioni possono essere effettuate dopo attenta valutazione dei requisiti di ammissione e della precedente carriera accademica dello Studente, inclusi i risultati didattici. La struttura didattica competente valuta l'idoneità della domanda e indica i Crediti Formativi da acquisire, l'annualità e il semestre di inserimento. Nel caso in cui lo Studente venga ammesso a un determinato anno di corso con Crediti Formativi da recuperare relativi agli anni accademici precedenti a quello di inserimento e debba frequentare lezioni integrative dovrà versare un importo calcolato in base al numero di ore di lezione come specificato nell'Appendice Amministrativa DAPL. Nel caso in cui lo Studente dovesse sostenere esami integrativi dovrà versare l'importo per ogni singolo esame.

34.7 La sede di provenienza inoltra alla sede di destinazione il curriculum accademico dello Studente, con indicazione degli esami di profitto sostenuti, dei voti e dei Crediti Formativi acquisiti. Dal momento dell'accettazione lo Studente è tenuto al versamento di tasse, contributi e indennità previsti dalla sede di destinazione.

34.8 L'accettazione del passaggio di corso è sempre subordinata alla valutazione del Consiglio Accademico di sede, alla disponibilità di posti all'interno della sede di destinazione e, nel caso di passaggio di corso ad un altro tenuto in altra lingua, al possesso dei requisiti linguistici.
Lo Studente che ha richiesto il passaggio di corso è tenuto, inoltre, a presentare un portfolio dei progetti realizzati durante il percorso di studi. La valutazione del portfolio è ininfluente ai fini dell'accettazione da parte della sede di destinazione, ma consente a IED di analizzare le conoscenze e le competenze dello Studente.

X. SOSPENSIONE DEGLI STUDI

Art. 35 SOSPENSIONE DEGLI STUDI

35.1 Lo Studente ha la facoltà di sospendere temporaneamente gli studi e quindi di sospendere la propria posizione amministrativa e didattica per l'Anno Accademico in corso ("Congelamento").

35.2 La sospensione temporanea o Congelamento consente allo studente di congelare gli importi versati secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale DAPL.

35.3 Il congelamento può essere richiesto solo se:

- lo Studente è in regola con la posizione amministrativa;
- lo Studente, alla data della richiesta, non ha maturato assenze superiori al 20% delle attività previste dal

Piano di Studi fino a quel momento erogate e, in ogni caso, non abbia superato le 6 settimane di assenza consecutive;

- alla data di presentazione della richiesta, non sia stato erogato più del 50% del monte ore complessivo delle attività didattiche previste dal Piano di Studi per l'anno di corso oggetto del congelamento. La percentuale è calcolata sulle ore effettivamente erogate da IED, indipendentemente dalla frequenza dello Studente, secondo la programmazione didattica del relativo anno di corso e intake. Per gli Studenti iscritti al primo anno del secondo intake, il riferimento è il monte ore complessivo previsto per tale primo anno secondo il relativo calendario didattico.

35.4 Il congelamento può essere ottenuto esclusivamente in caso di comprovati motivi quali:

- Gravi problemi di salute dello Studente
- Gravi problemi familiari
- Maternità
- Studio (opportunità di altre esperienze formative).

35.5 La richiesta di congelamento deve essere presentata alla Segreteria Didattica, allegando copia della documentazione attestante la motivazione. La Direzione di Sede valuta la richiesta sulla base della documentazione presentata.

35.6 Non vengono accettate domande di congelamento pervenute oltre le 6 settimane di assenza consecutive.

35.7 Il Coordinatore Accademico, sentito lo Studente, decide quando e con quali modalità far riprendere la frequenza alle lezioni dello Studente cui è stato concesso il Congelamento.

Art. 36 INTERRUZIONE DEGLI STUDI

36.1 Gli Studenti che non intendono frequentare i corsi per uno o più anni accademici possono chiedere l'interruzione degli Studi, ottenendo l'esenzione dal pagamento delle tasse subordinatamente alle previsioni di cui al Regolamento Generale Corsi di Diploma Accademico di Primo Livello e Diploma IED. Durante il periodo di interruzione non è possibile frequentare corsi o sostenere esami.

36.2 L'interruzione degli studi può avere una durata massima di cinque anni accademici consecutivi. Gli anni di interruzione sono computati nel termine di mancato rinnovo dell'iscrizione previsto dall'art. 38.1. Lo Studente può riprendere gli studi nell'anno accademico immediatamente successivo al quinto anno di interruzione, presentando la domanda e perfezionando il rinnovo dell'iscrizione secondo quanto previsto dall'art. 36.6.

36.3 La richiesta di interruzione degli studi deve essere presentata a IED entro e non oltre il 31 luglio, come previsto dall'art. 15.2 del Regolamento Generale DAPL. Tale scadenza coincide con il termine per il rinnovo dell'iscrizione agli anni successivi al primo, richiamato dall'art. 15.1 del presente Regolamento.

36.4 Il rinnovo dell'iscrizione avviene mediante il pagamento previsto dal Regolamento Generale DAPL e non richiede la presentazione di una nuova domanda di iscrizione. Lo Studente che abbia già rinnovato l'iscrizione non può avvalersi dell'interruzione degli studi, salvo il caso di adesione a una promozione per pagamento anticipato. In quest'ultimo caso, se la richiesta di interruzione è presentata entro e non oltre il 31 luglio, IED restituirà quanto già corrisposto per il rinnovo anticipato, secondo quanto previsto dall'art. 15.3 del Regolamento Generale DAPL.

36.5 A decorrere dal 1° agosto, lo Studente che abbia già rinnovato l'iscrizione può richiedere esclusivamente il Congelamento annuale. La richiesta è valutata dalla Direzione di Sede secondo le modalità e le condizioni previste dall'art. 35 del presente Regolamento e dall'art. 14 del Regolamento Generale DAPL.

36.6 Per riprendere gli studi interrotti, lo Studente deve presentare apposita domanda scritta indirizzata alla Direzione di Sede entro il 31 luglio precedente l'anno accademico nel quale intende riprendere gli studi e perfezionare il rinnovo dell'iscrizione secondo le modalità e i termini previsti dal Regolamento Generale DAPL. In caso di interruzione della durata massima consentita, la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio del quinto anno accademico di interruzione.

36.7 All'atto della ripresa degli studi lo Studente è tenuto al versamento delle tasse in vigore nell'anno accademico in cui riprende gli studi.

36.8 Il Coordinatore Accademico, sentito lo Studente, decide quando e con quali modalità far riprendere la frequenza alle lezioni e indica eventuali insegnamenti da recuperare.

36.9 Lo Studente che non abbia comunicato in forma scritta a IED la propria intenzione di interrompere gli studi è tenuto a presentare domanda di valutazione della carriera pregressa.

36.10 All'atto dell'eventuale iscrizione, lo studente deve procedere col pagamento della tassa di iscrizione dovuta per ciascun anno di interruzione non comunicata di cui all'art. 36.9, oltre alla retta di frequenza in vigore nell'anno accademico in cui riprende gli studi.

XI. RINUNCIA AGLI STUDI

Art. 37 RINUNCIA AGLI STUDI

37.1 La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata formalmente, in modo esplicito, senza condizioni o clausole limitative.

37.2 Lo Studente ha la facoltà di rinunciare al proseguimento degli studi e quindi alla sua iscrizione al Corso di Studi e alla relativa frequenza, presentando apposita domanda scritta di rinuncia alla segreteria. In seguito alla verifica della regolarità della posizione amministrativa del richiedente, la segreteria rilascia la ricevuta per accettazione.

37.3 Lo Studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera accademica percorsa, con la specificazione formale dell'inefficacia della carriera a seguito della rinuncia.

37.4 La rinuncia agli studi comporta la decadenza della qualifica di Studente e il divieto di accedere agli spazi dedicati all'attività didattica.

37.5 Lo Studente che volesse riprendere gli studi è tenuto ad immatricolarsi nuovamente ed eventualmente presentare la domanda di valutazione della carriera pregressa.

Art. 38 DECADENZA DELLA QUALIFICA DI STUDENTE

38.1 Lo Studente che non abbia rinnovato l'iscrizione al Corso di Studi per cinque anni accademici consecutivi, compresi gli anni di interruzione di cui all'art. 36, decade dalla qualifica di Studente qualora non perfezioni il rinnovo dell'iscrizione per l'anno accademico immediatamente successivo al quinto entro i termini previsti dal Regolamento Generale DAPL. Restano salvi gli eventuali rinnovi tardivi autorizzati da IED secondo il presente Regolamento e l'eccezione prevista dall'art. 38.4 per lo Studente Tesista.

38.2 Decade dalla qualifica di Studente anche lo Studente che, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al Corso di Studi, non abbia superato esami di profitto per cinque anni accademici. Ai fini di tale computo sono esclusi gli anni di interruzione degli studi regolarmente richiesta ai sensi dell'art. 36.

38.3 Lo Studente che perde tale qualifica ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti le attività compiute nella carriera accademica. Tali certificazioni debbono riportare specifica annotazione della data da cui decade la qualifica di Studente. Lo Studente può immatricolarsi ex novo ai Corsi di Studio, previo superamento delle prove di ammissione, ove previste e senza l'obbligo di pagamento di tasse e contributi arretrati, chiedendo l'abbreviazione di carriera, ossia il riconoscimento di Crediti Formativi derivanti dalle attività svolte nella carriera precedente. La struttura didattica competente delibererà se l'iscrizione sarà valida per il primo anno o gli anni successivi al primo. Lo studente dovrà versare tasse e contributi stabiliti annualmente nell'Appendice Amministrativa DAPL.

38.4 La decadenza non si applica allo Studente "Tesista" che, pur non avendo rinnovato l'Iscrizione per cinque anni, abbia acquisito tutti i Crediti Formativi necessari al conseguimento del titolo e sia in debito unicamente della discussione del Progetto di Tesi; in questo caso lo Studente dovrà regolarizzare la sua posizione con il versamento di tasse e contributi stabiliti annualmente nell'Appendice Amministrativa DAPL.

Art. 39 CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI STUDENTE

39.1 La qualifica di Studente iscritto a IED e dei diritti / servizi ad essa connessi cessa per:

- Conseguimento del Titolo di Studio
- Trasferimento ad altra carriera accademica o universitaria
- Rinuncia agli Studi
- Decadenza
- Espulsione.

XII. DOCUMENTAZIONE E PROPRIETÀ DEI PROGETTI

Art. 40 DOCUMENTAZIONE E PROPRIETÀ DEI PROGETTI

40.1 Al fine di garantire e tutelare lo Studente e tutti i suoi diritti nei rapporti con soggetti terzi, IED, ove non diversamente concordato, avrà la esclusiva titolarità di ogni diritto di proprietà su elaborati, tesi e ogni altra opera e/o progetto realizzato o ideato dallo Studente medesimo, singolarmente o in concorso con altri Studenti, durante la frequenza ai Corsi di Studio e/o durante le attività extracurricolari. Pertanto, lo Studente cede sin da ora a IED, a titolo gratuito e senza limitazione di spazio o tempo, tutti i diritti degli elaborati, tesi e ogni altra opera e/o progetto realizzato o ideato dallo Studente medesimo, singolarmente o in concorso con altri Studenti, durante la frequenza ai Corsi di Studi e/o durante le attività extracurriculari. IED valuterà la possibilità di reintegro dei diritti caso per caso a fronte di specifica richiesta dello Studente. In ogni caso, lo Studente avrà diritto ad essere riconosciuto Autore di quanto dallo stesso realizzato durante la frequenza ai Corsi di Studi e/o durante le attività extracurriculari.

40.2 I diritti dello Studente in ordine a quanto dal medesimo ideato e/o realizzato, ivi inclusa la possibilità di cedere a terzi tutti i diritti di utilizzazione e di sfruttamento, sono disciplinati da apposite convenzioni.

40.3 Lo Studente autorizza espressamente IED ad utilizzare liberamente e gratuitamente, a fini promozionali e divulgativi e nel rispetto delle norme di legge vigenti, gli elaborati, le tesi ed ogni altra opera e/o progetto realizzato o ideato dallo Studente medesimo.

40.4 Salvo specifica autorizzazione scritta da parte di IED e degli eventuali altri soggetti coinvolti, lo Studente si impegna a non divulgare a terzi o pubblicare su mezzi di comunicazione o diffusione di massa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante siti web, o internet in generale, pubblicazioni o riviste) elaborati, tesi,

opere e/o progetti realizzati e/o ideati dallo Studente medesimo, da altri Studenti, da docenti e/o collaboratori IED durante i corsi e/o durante le attività extra curriculari.

40.5 Lo Studente che desidera procedere autonomamente allo sviluppo di tali progetti deve farne richiesta scritta a IED.

XIII. RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 41 BORSE DI STUDIO IED E AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

41.1 Ogni anno IED attiva bandi di concorso per Borse di Studio per l'iscrizione al primo anno di corso. Il Bando è aperto a tutti gli Studenti che si vogliono iscrivere ai corsi di Diploma Accademico di Primo Livello (DAPL) e corsi di Diploma IED. Per il rinnovo della Borsa di Studio per gli anni successivi lo Studente è tenuto a soddisfare i requisiti previsti nel regolamento del bando di concorso.

41.2 IED si riserva il diritto di revocare Borse di Studio e agevolazioni economiche per motivi sia disciplinari, sia accademici. Tali decisioni prese dalla Direzione di Sede sono irrevocabili e insindacabili.

41.3 In caso di revoca della Borsa di Studio o agevolazione economica lo Studente è tenuto a versare l'intero ammontare della retta di frequenza dell'anno in corso.

41.4 Non è consentito il cumulo delle riduzioni e agevolazioni di cui al presente articolo con quelle previste agli articoli che seguono, né sono consentiti in ogni caso cumuli fra le riduzioni, agevolazioni e borse di studio contemplate al presente Titolo XIII.

Art. 42 DIRITTO ALLO STUDIO - DIPLOMI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO

42.1 IED coordina e organizza interventi e servizi diretti all'attuazione del Diritto allo Studio come previsto dalla legge regionale della Regione Lombardia, n. 33 del 13 dicembre 2004.

42.2 IED, inoltre, sviluppa interventi e propone un'offerta di servizi finalizzati ad agevolare la partecipazione ai Corsi di Studio e a migliorare le condizioni di vita e di studio degli Studenti. Gli interventi riguardano i seguenti benefici e servizi:

- Borsa di studio DSU (Diritto allo studio universitario, legge regionale 33/2004);
- Interventi per la mobilità internazionale e scambi internazionali;
- Servizio Biblioteca - Emeroteca - Videoteca e prestito libri gratuito;
- Attività culturali e di socializzazione;
- Tutor didattici;
- Servizio orientamento al lavoro/stage.

42.3 Le borse di studio DSU, di cui al precedente art. 42.2, vengono assegnate attraverso specifico concorso, il cui bando viene pubblicato entro il mese di luglio di ogni anno per l'anno accademico successivo.

42.4 I termini per la presentazione della domanda per la borsa di studio e per la pubblicazione della graduatoria sono specificate nel bando di concorso. Possono partecipare al concorso tutti gli Studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Diploma Accademico di Primo Livello in possesso dei requisiti economici e di merito specificati nel bando.

42.5 Il criterio di assegnazione per le borse di studio DSU è basato sulla valutazione della condizione economico-patrimoniale e su requisiti di merito specifici per ogni anno di corso. Il valore delle borse di studio erogate è differenziato in base alla tipologia di Studente (in sede, fuori sede, pendolare) e alla fascia economica del nucleo familiare di appartenenza.

42.6 Per ogni ulteriore dettaglio relativo alle borse di studio DSU si rimanda al relativo bando.

Art. 43 AGEVOLAZIONI PER ISCRIZIONI AD ALTRI CORSI

43.1 IED si riserva la facoltà di concedere ai propri Studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Diploma Accademico di Primo Livello (DAPL) e Diploma IED una agevolazione economica sulla retta di frequenza per l'iscrizione ad altri corsi IED, con esclusione dei corsi di Diploma Accademico di Primo livello e dei corsi di Diploma IED.

XIV. RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE

Art. 44 ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI E CONSULTA DEGLI STUDENTI

44.1 Sono organi collegiali di rappresentanza degli Studenti regolarmente iscritti la Consulta degli Studenti e l'Assemblea degli Studenti.

44.2 Gli organi di rappresentanza degli Studenti esercitano funzioni di carattere propositivo e consultivo, indirizzano le richieste e formulano proposte al Consiglio Accademico, in merito all'organizzazione didattica e dei servizi per gli Studenti.

44.3 L'Assemblea degli Studenti è composta dai Rappresentanti di annualità scelti fra i Rappresentanti di sezione eletti dagli Studenti. L'Assemblea elegge al suo interno i membri della Consulta degli Studenti, in numero variabile in proporzione al numero di iscritti presenti nella sede di riferimento, come previsto dalla normativa vigente.

44.4 Tutti gli aspetti legati alle elezioni, alle attività e all'organizzazione degli organi di Rappresentanza Studentesca sono

disciplinati dallo specifico Regolamento.

XV. DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 45 DIRITTI DELLO STUDENTE

45.1 Frequentare e partecipare alle attività accademiche ed extra-didattiche nel pieno rispetto della diversità, senza pregiudizi e discriminazioni; essere trattato con dignità e rispetto, senza minacce di atti prepotenti, molestie o intimidazioni.

45.2 Apprendere secondo le modalità pubblicate nel programma specifico del corso e ricevere comunicazione di eventuali modifiche.

45.3 Ottenere qualità e professionalità nei contenuti, nell'insegnamento e nella valutazione.

45.4 Pretendere che IED applichi in modo adeguato e non discriminatorio la propria autorità per far rispettare norme e regolamenti.

45.5 Avere la possibilità di confrontarsi con IED riguardo lo svolgimento di un corso, le attività accademiche e i servizi forniti nel caso in cui questi risultino al di sotto dello standard ragionevolmente previsto da IED.

Art. 46 DOVERI E RESPONSABILITÀ DELLO STUDENTE

46.1 Rispettare i Regolamenti IED, nonché le politiche relative al trattamento degli altri Studenti e del personale IED.

46.2 Ottenere, leggere, conoscere e uniformarsi, ai parametri di valutazione di disciplina e di corso, accettare l'autorità IED, in tutte le questioni accademiche e disciplinari.

46.3 Presentare opere, elaborati e/o progetti entro il termine stabilito e sostenere gli esami di profitto come richiesto.

46.4 Rispettare le norme in materia del diritto d'autore e dei diritti di proprietà intellettuale.

46.5 Rispettare le norme in materia di violazione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale di terzi e in materia di plagio e/o contraffazione astenendosi dal presentare a proprio nome opere, elaborati e/o progetti realizzati da terzi.

46.6 Comunicare per iscritto alla Segreteria, entro i termini definiti, l'intenzione di ritirarsi dal corso. La mancata comunicazione del ritiro risulterà come assenza agli esami.

Art. 47 NORME DI COMPORTAMENTO E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

47.1 Gli Studenti sono tenuti a comportarsi civilmente, educatamente e con osservanza delle fondamentali norme di tolleranza, rispetto e collaborazione, evitando che sia disturbata in qualsiasi modo la tranquillità dello svolgimento delle attività didattiche e amministrative presenti negli spazi dell'Istituto. Gli Studenti, con i loro comportamenti, non devono in alcun modo mettere in pericolo la loro o altrui sicurezza, oltre a rispettare il decoro, la pulizia e l'integrità degli spazi, dei beni e di ogni altro oggetto ivi presente, sia esso di proprietà di IED, sia privata.

47.2 Gli Studenti che violano le norme di comportamento possono incorrere nelle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento Disciplinare.

ELENCO REGOLAMENTI

Riportiamo di seguito l'elenco dei Regolamenti, che lo Studente è tenuto a conoscere e rispettare:

- Regolamento Generale Corsi di Diploma Accademico di Primo Livello e Diploma IED
- Appendice Amministrativa al Regolamento Generale Corsi di Diploma Accademico di Primo Livello e Diploma IED
- Regolamento Disciplinare
- Regolamento di Corso
- Regolamento per l'attivazione e la gestione di identità / carriere Alias
- Codice di comportamento per la prevenzione delle molestie ed il loro contrasto (Reg. 8242);
- Regolamento Organi di Rappresentanza Studentesca
- Regolamenti di Mobilità Studentesca
- Regolamenti Laboratori/sicurezza
- Guida alla sicurezza IED